

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE SARDEGNA

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

E

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA

S.P.A. (INVITALIA)

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e che prevede all’art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

VISTE le disposizioni che, a partire dall’art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l’estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito “decreto-legge n. 83 del 2012”, e, in particolare, l’art. 27, comma 8-*bis*, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,

che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di *“situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale *“I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”*;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non

complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, come riportato all'art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti

delle risorse finanziarie stanziare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTA la nota dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;

CONSIDERATO che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

CONSIDERATO, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si è reso necessario, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, procedere all'immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATA la necessità di attribuire ulteriori risorse finanziarie all'intervento agevolativo in ragione della rilevanza delle richieste pervenute;

CONSIDERATO che, come previsto dal predetto art. 1, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 le risorse finanziarie destinate alla sottoscrizione di accordi di programma nelle aree di crisi non complessa ammontano ad euro 79 milioni di euro di cui 44 milioni a valere sulle risorse de Fondo per la crescita sostenibile e 35 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017 recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, l'importo di euro 20.000.000,00 è destinato all'incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c*), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, con il quale le risorse complessivamente destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complesse disciplinati da accordi di programma pari ad euro 99.000.000,00, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR sono state ripartite tra le Regioni interessate;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 aprile 2018, con il quale il termine previsto all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 per l'utilizzo della quota di risorse finanziarie accantonata in favore degli interventi ai sensi della legge 181 del 1989 disciplinati da accordi di programma è prorogato al 28 settembre 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 9 agosto 2017, sono destinati euro 4.454.215,00 a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Sardegna;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna con delibera n. 36/22 del 25.07.2017 ha autorizzato il Centro Regionale di Programmazione di avviare forme di collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico per consentire il cofinanziamento regionale delle proposte progettuali che partecipano a procedura nazionali, quali il Contratto di Sviluppo, con una dotazione di risorse sino ad euro 25.000.000;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna con delibera n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di Accordo di programma, destinando euro 900.000,00 di risorse proprie a titolo di cofinanziamento degli interventi previsti dal medesimo Accordo.

In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo ha per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Sardegna riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.

Articolo 2

Modalità attuative degli interventi

1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell'Accordo

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale nell'area di crisi industriale dei territori della Regione Sardegna riepilogati nell'allegato 1.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si impegna a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.

Articolo 4

Soggetti dell'Accordo di programma

1. Partecipano all'Accordo di programma:

a) il Ministero dello sviluppo economico che, attraverso le proprie strutture:

- concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. 181/1989;
- presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
- fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma;

b) la Regione Sardegna, che contribuisce al cofinanziamento degli investimenti nelle forme indicate all'art. 5;

c) Invitalia, che:

1. fornisce il supporto tecnico all'organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo art. 7;
2. è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/1989.

Articolo 5

Attuazione degli interventi e impegni finanziari

1. I soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma, assumendo i seguenti impegni finanziari:

- a. Il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 4.454.215,00 a valere sulle risorse destinate agli interventi disciplinati da accordi di programma dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e dall'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017;
- b. La Regione Sardegna concorrerà agli adempimenti finanziari assunti con l'Accordo di programma quantificati in euro 900.000,00, a valere _____ . Dette risorse regionali saranno versate dalla Regione Sardegna a favore del Ministero dello Sviluppo Economico,

successivamente alla firma del presente Accordo ed entro 10 giorni dalla sua registrazione alla Corte dei Conti, sulla contabilità speciale n. 1726 denominata “Interventi Aree Depresse”, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Le risorse finanziarie indicate al comma 1 saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento localizzati nel territorio dei Comuni indicati all'allegato 1 le cui domande di agevolazione presentate ai sensi del citato decreto direttoriale 24 febbraio 2017 risultano sospese per esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui le predette risorse risultino superiori rispetto al fabbisogno si potrà procedere all'apertura di uno sportello dedicato al finanziamento delle domande di agevolazione per programmi di investimento localizzati nei Comuni di cui all'allegato 1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, la Regione Sardegna, entro 60 giorni dalla comunicazione con la quale il Ministero dello sviluppo economico avrà indicato l'importo complessivo delle suddette risorse residue, potrà individuare gli elementi di flessibilità aggiuntivi tra quelli presenti nell'Allegato 2 al presente Accordo, da utilizzare per l'attuazione del medesimo sportello.
3. Al Comitato di coordinamento previsto al successivo articolo 7 è demandata la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse che non dovessero essere impegnate.

Articolo 6

Impegni delle imprese e salvaguardia dell'occupazione

1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente art. 3 si dovranno impegnare, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione di residenti nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.

Articolo 7

Ministero dello Sviluppo Economico - coordinamento delle attività

1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'Accordo. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed uno in rappresentanza della Regione Sardegna. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia.
2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il Ministero dello sviluppo economico e svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo art. 8, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 8

Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo

1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su

specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.

2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per la politica industriale,
la competitività e le piccole e medie imprese

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore generale dell'Industria

PER PRESA VISIONE

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. (INVITALIA)**

L'Amministratore delegato

Allegato 1

Regione Sardegna - Comuni ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa (Decreto direttoriale 19 dicembre 2016)

DGR. n. 59 del 3 novembre 2016				
COMUNE	SLL		COMUNE	SLL
Alghero	Alghero		Bortigali	Macomer
Assemini	Cagliari		Dualchi	Macomer
Capoterra	Cagliari		Lei	Macomer
Decimomannu	Cagliari		Macomer	Macomer
Dolianova	Cagliari		Noragugume	Macomer
Elmas	Cagliari		Ottana	Macomer
Maracalagonis	Cagliari		Silanus	Macomer
Monastir	Cagliari		Sindia	Macomer
Monserrato	Cagliari		Dorgali	Nuoro
Pula	Cagliari		Gavoi	Nuoro
Quartucciu	Cagliari		Mamoiada	Nuoro
San Sperate	Cagliari		Nuoro	Nuoro
Sarroch	Cagliari		Oliena	Nuoro
Selargius	Cagliari		Ollolai	Nuoro
Serramanna	Cagliari		Olzai	Nuoro
Sestu	Cagliari		Oniferi	Nuoro
Settimo San Pietro	Cagliari		Orani	Nuoro
Sinnai	Cagliari		Orgosolo	Nuoro
Uta	Cagliari		Orotelli	Nuoro
Villasor	Cagliari		Orune	Nuoro
Fonni	Fonni		Sarule	Nuoro
Lodine	Fonni		Nurri	Nurri
Birori	Macomer		Orroli	Nurri
Bolotana	Macomer		Berchidda	Olbia
Borore	Macomer		Golfo Aranci	Olbia

Allegato 2

Ambiti di flessibilità consentiti dalla normativa di riferimento

(DM 9 giugno 2015; circolare 6 agosto 2015, n. 59282)

1) Procedura di accesso

- Avvio in istruttoria delle iniziative presentate ai sensi del decreto direttoriale 24 febbraio 2017 risultano sospese per esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di risorse residue

- Nuovo avviso tramite:
 - Sportello di ambito regionale
oppure
 - Bando per determinare graduatoria di avvio alla fase istruttoria, attraverso l'utilizzo di parametri oggettivi che consentano una univoca applicazione

2) Attività economiche

- Ampliamento / limitazione dei codici ATECO ammessi (nel rispetto dei vincoli comunitari).

3) Programma occupazionale

- Possibile finalizzazione del programma occupazionale anche al mantenimento del numero degli addetti (non obbligatorietà dell'incremento del numero degli addetti);
- Possibile riconoscimento di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali;
- Specifica definizione del bacino dei lavoratori da ricollocare.

4) Forma ed intensità delle agevolazioni

- Diversificazione del mix percentuale delle agevolazioni;
Il finanziamento agevolato non deve risultare inferiore a 30% della spesa ammissibile
NB: la variazione del mix, nel rispetto dei massimali comunitari, può determinare, in capo ai proponenti l'esigenza di un maggior apporto di risorse finanziarie prive di aiuto pubblico
- Possibile applicazione del Regolamento «de minimis» per i programmi di investimento produttivo proposti da GI in zone PMI e 107.3.c..

5) Criteri di valutazione

Individuazione di criteri di valutazione aggiuntivi con definizione dei relativi punteggi.

6) Aree ammissibili

Riduzione dei territori ammissibili alle agevolazioni rispetto alla mappatura dei comuni individuati quali aree di crisi non complessa dal Decreto direttoriale 19 dicembre 2016.